

**PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU ITACA.SB – CUP B53C22001790006 - CUI F01279680480202300076**

G011\_2023 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 2 LETT. B) del d.lgs. 36/2023 DELLA FORNITURA DI N. 8 SERVER RACK E DI N. 3 SWITCH ETHERNET CON LE CARATTERISTICHE PREVISTE NEL CAPITOLATO D’APPALTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO ITACA.SB IMPORTO 206.000,00 IVA ESCLUSA – NON SONO PREVISTI COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO – CIG 997333613B– CUP B53C22001790006 – RUP DOTT. VINCENZO LAVEGLIA

## **RELAZIONE**

### **Responsabile Unico del Procedimento**

La presente relazione è rilasciata dal dott. Vincenzo Laveglia, in qualità di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nominato con atto della Dirigente dell’area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, prot n. 84523 del 17/04/2023, che, ai sensi della normativa vigente, , dichiara quanto segue:

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR, n. 3264 del 28 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale di ammissione al finanziamento n. 115 del 21/06/2022 concesso per il progetto “ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC” a valere sul PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, CUP B53C22001790006;

VISTO il piano degli acquisti all’interno del Budget del progetto “ITACA.SB,” a valere sul PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, per un importo pari a quello stabilito all’art. 1, comma 2, del decreto di concessione del finanziamento prot. n. 115 del 21 giugno 2022 CUP B53C22002150006;

VISTO il modello di gestione e responsabilità dei progetti finanziati dal PNRR inviatoci dall'ufficio della Dirigente Dott.ssa Farnararo, relativa alla delibera del CdA del 28/10/2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica Ugo Schiff del 10/03/2023 con la quale è stata disposta la nomina della Prof.ssa Lucia Banci come Referente Scientifico del Progetto ITACA.SB per il Dipartimento di Chimica;

VISTA la delibera del Dipartimento di Chimica Ugo Schiff del 10/03/2023, in cui il consiglio di Dipartimento si impegna ad accogliere le attività del progetto ITACA.SB, e favorirne la realizzazione al fine del perseguimento degli obiettivi in esso riportati;

VISTA la richiesta di acquisto della Prof.ssa Lucia Banci in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto ITACA.SB comunicata al Dirigente dell'Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazioni mediante lettera del 07/02/2023;

VISTA la richiesta presentata dalla Prof.ssa L. Banci del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" in qualità di referente scientifico, per l'acquisto di:

□ **n. 8 Server rack** con le seguenti caratteristiche:

2 CPU Intel Xeon modello "silver" o superiore, ogni CPU deve avere almeno 16 core, con una frequenza superiore o uguale a 2.0 GHz;

256 GB RAM totali;

2 schede grafiche Nvidia modello L40 con almeno 48GB memoria per singola scheda, con microarchitettura NVIDIA Ampere o altro modello dello stesso produttore con caratteristiche non inferiori e tecnologia più recente;

Storage SSD totale di 1 TB, organizzato in 1 o due dischi;

Sistema I/O organizzato in 2 x 10 GB Base-T o superiore;

□ **n. 2 Switch Ethernet** con 24 porte 10 GB Base-T o superiore, "non gestiti", dispositivi plug-and-play senza opzioni di configurazione, gestione o monitoraggio da remoto;

DATO ATTO che il valore stimato dell'appalto è di euro 206.000,00 e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI e che in conseguenza non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore;

DATO ATTO che l'infrastruttura di calcolo è necessaria per la determinazione, con alta efficienza, di strutture tridimensionali di macromolecole biologiche sulla base dei dati NMR e per l'integrazione di dati NMR con altre metodologie sperimentali e computazionali per la generazione della struttura tridimensionale di addotti strutturali multi-molecolari e per l'implementazione e lo sviluppo di metodi di machine-learning e deep-learning per applicazioni di biologia strutturale integrata.

CONSIDERATO che la Stazione appaltante è un'università statale e che la complessiva infrastruttura da acquistare è specificatamente destinata all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 126/2019, conv. dalla L. n. 159/2019, non si applicano a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

RICHIAMATE la Circolare AGID 24 giugno 2016, n.2 e la Circolare AGID 14 giugno 2019 n. 1, a mente delle quali le istituzioni universitarie possono procedere all'acquisizione di beni e servizi ICT per i propri Data Center, ai soli fini di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, previa comunicazione ad AGID che deve essere fatta dal Responsabile per la Transizione al Digitale;

VISTA la circolare del Responsabile per la Transizione al Digitale dell'Ateneo di Firenze, ing. Marius Spinu, prot. n. 39769 del 22/02/2023 con cui si richiede, anche per progetti finanziati da fondi PNRR, in caso di esigenze di questo tipo, di predisporre al Responsabile per la Transizione al Digitale, per l'invio al AGID, una nota riportando il fabbisogno qualificato e relativo valore economico nonché le motivazioni a fondamento dell'acquisto.

RICHIAMATA la nota a firma della prof.ssa Lucia Banci al Responsabile di Ateneo per la Transizione al Digitale, ing. Marius Spinu, del 29/05/2023 nonché la conseguente comunicazione ad AGID a cura del Dirigente Responsabile per la transizione al digitale, prot. n. 118690 del 30/05/2023;

RICHIAMATO l'art. 225 co. 8 del d.lgs. 36/2023 e la circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 12/07/2023 nella parte relativa alla normativa applicabile alle procedure a evidenza pubblica relative a opere finanziate con fondi PNRR;

CONSIDERATO

- la copertura finanziaria della spesa è garantita dai seguenti fondi: PNRR\_ITACA\_COSTI
- al fornitore individuato verrà richiesto il rispetto dei principi trasversali del PNRR, quali: il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;

- l'acquisto in oggetto è coerente con la programmazione di dettaglio della M04.C02, Linea di Investimento 3.1 nonché con il cronoprogramma dell'intervento ed è previsto dal piano di acquisti del progetto ITACA.SB, pertanto persegue gli obiettivi di tagging previsti dalla misura citata - Coefficiente TAG Digitale 100% e Coefficiente TAG Clima 0%;

CONSIDERATO che l'art. 50 co. 1 lett. e) del d.lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice degli Appalti.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2, secondo alinea, dell'All. II.1 del Codice, *le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti;*

RICHIAMATO il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1257 del 30/03/2022, nonché, per quanto applicabili le Linee Guida Anac n. 4, circa la possibilità di svolgere le indagini di mercato attingendo all'elenco di operatori economici abilitati e iscritti al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione;

DATO ATTO che, il sottoscritto ha individuato n. 5 operatori di mercato abilitati nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per la categoria merceologica oggetto della presente richiesta di acquisto, da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 50 del d.lgs.36/2023, scelti tra coloro che offrono sul mercato prodotti omogenei a quelli oggetto della gara di cui si domanda l'indizione e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui all'art. 49 del Codice;

VISTO l'art. 35, co. 2 lett. b), l'elenco dei nominativi degli operatori economici da invitare sarà reso pubblico soltanto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

VISTO il co. 4 dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, si ritiene che la procedura possa essere aggiudicata con il criterio del prezzo più basso non ricorrendo le ipotesi individuate dall'art. 108, co. 2;

RICHIAMATO l'art. 54 del Codice e valutata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, si ritiene doversi prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, attraverso il ricorso al c.d. Metodo A, di cui all'All. II.2 del Codice;

VISTA la scheda tecnica n. 03/Checklist n.3, nella quale ricade la tipologia del bene in narrativa, che sarà utilizzata quale schema di controllo in riferimento ai principi per la sostenibilità ambientale, per la fattibilità dell'intervento nel rispetto del principio orizzontale del "Do Not Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, del Regolamento UE 241/2021 e della Circolare del MEF n. 33 del 13.10.2022 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

CONSIDERATO che la presente acquisizione è stata inserita nella Programmazione biennale degli acquisti 2023/2024, CUI: F01279680480202300076;

RITENUTO che il progetto di acquisto è coerente con quanto previsto dall'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n.108, relativo alle pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. In particolare, sarà richiesto all'operatore economico di fornire informazioni e documentazioni in merito alla situazione del personale o adempiere ad obblighi contrattuali in fase di esecuzione. Con riferimento alla previsione di cui al comma 4 dell'art. 47 del citato Decreto relativa all'obbligo di assunzione giovanile e femminile, si ritiene realizzata l'ipotesi di deroga di cui al successivo comma 7 per la natura del contratto, avente ad oggetto la fornitura di una attrezzatura scientifica.

DATO ATTO che la fornitura oggetto di contratto d'appalto dovrà possedere le caratteristiche e le qualità descritte nel Capitolato speciale d'appalto (**All. 1**).

Le caratteristiche elencate nella sezione Art. 1 sono requisiti minimi essenziali delle componenti del server, che il venditore/fornitore può assemblare/comporre.

In particolare, per quanto riguarda il box/chassis/case e relativa infrastruttura interna, si richiede che il brand dei server in oggetto rientrino tra i seguenti: "DELL Inc.", "HPE" e che le macchine siano tutte uguali.

Il vincolo di tale caratteristica è dettato da esigenze di continuità tecnologica della infrastruttura esistente. Si richiede che il sistema integrato di gestione dei server sia iDRAC (presente sui server DELL) o ILO (presente sui server HPE). La gestione di tale infrastruttura richiederebbe effort maggiore nel caso dell'inserimento di nodi/server con brand diverso sia in termini di formazione del personale sia in termini di ore uomo per la gestione, in quanto brand diversi possono richiedere operazioni diverse tra loro, rendendo meno efficiente gli attuali processi di gestione automatica della infrastruttura di calcolo.

Fermo restando che ai sensi dell'art.4 del d.l. 126/2019 il presente acquisto è strettamente finalizzato a scopi di ricerca, si evidenzia che l'attuale convenzione Consip è priva del requisito della idoneità rispetto all'attuale esigenza di acquisto dell'Amministrazione, poichè non comprendendo le schede

grafiche del tipo oggetto di esigenza, comporterebbe per l'Ente la necessità di acquisire la predetta componente fuori convenzione, con un inevitabile aggravio dei costi oltre ad un aggravamento del procedimento di acquisto.

DATO ATTO che gli oneri a carico dell'Ateneo per il pagamento del contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con Delibera ANAC n° 621 del 20.12.2022), pari a € 225,00 trovano copertura finanziaria sul fondo PNRR\_ITACA\_COSTI

#### DICHIARA

- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale idoneo a condizionare l'imparzialità e l'indipendenza rispetto alla procedura;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 16 d.lgs. 39/2023 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in situazione di inconferibilità o incompatibilità con il ruolo ricoperto;
- di impegnarsi a notificare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi ipotesi di modifica delle situazioni dichiarate ai precedenti punti che dovesse sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività legate alla funzione assegnata;
- che il Referente scientifico del contratto è individuato nella persona della Prof.ssa Lucia Banci;

Per tutto quanto sopra esposto il sottoscritto

#### RICHIEDE

- a) l'espletamento della procedura di acquisto in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. e), del d.lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, nel rispetto della normativa speciale prevista dal D.L. 77/2021 e s.m.i.
- b) trasmette la documentazione necessaria per effettuare l'acquisto alla Centrale Acquisti per quanto di loro competenza e per l'espletamento della procedura.

Firenze, 06/09/2023

Il RUP

Dott. Vincenzo Laveglia

ALLEGATI

- 1) Capitolato Tecnico



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU ITACA.SB – CUP B53C22001790006 - CUI F01279680480202300076 CIG 997333613B**

**G011\_2023 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 2 LETT. B) del d.lgs. 36/2023 DELLA FORNITURA DI N. 8 SERVER RACK E DI N. 2 SWITCH ETHERNET CON LE CARATTERISTICHE PREVISTE NEL CAPITOLATO D’APPALTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO ITACA.SB IMPORTO 206.000,00 IVA ESCLUSA – NON SONO PREVISTI COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. RUP DOTT. VINCENZO LAVEGLIA -  
\*\*\*\*\***

### **Art. 1 OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA**

La fornitura si compone di n. 8 server rack e di n. 2 switch ethernet.

#### **- Caratteristiche dei server rack**

Ognuno dei n. 8 server rack deve essere dotato delle seguenti componenti/caratteristiche:

- n. 2 CPU Intel Xeon modello “Silver 4314” o superiore, ogni CPU deve avere almeno 16 core;
- 256 GB di RAM totali o superiore;
- Box/chassis/case e relativa infrastruttura interna di marchio “DELL Inc.” o in alternativa “Hewlett Packard Enterprise” (HPE).
- **n. 2 schede grafiche** Nvidia modello L40 con almeno 48GB di memoria per singola scheda, con microarchitettura NVIDIA Lovelace o altro modello dello stesso produttore con caratteristiche non inferiori e tecnologia più recente;
- Storage SSD totale di 1 TB, organizzato in 1 o due dischi;
- Sistema I/O organizzato in 2 x 10 GB Base-T o superiore;
- Sistema integrato di gestione dei server iDRAC (presente sui server DELL) o ILO (presente sui server HPE).
- Le componenti del server devono essere compatibili (ovvero disponibilità dei driver) con il sistema operativo Linux Ubuntu Server LTS 18 o maggiore.
- Garanzia hardware per minimo 3 anni “on-site” comprensiva di parti e lavoro
- Servizio di assistenza e di manutenzione della fornitura per la durata minima di 36 mesi

### **- Caratteristiche degli switch ethernet**

Ognuno dei n. **2 Switch Ethernet** deve avere le seguenti caratteristiche:

- n. 24 porte 10 GB Base-T o superiore, “non gestiti”, ovvero dispositivi plug-and-play senza opzioni di configurazione, gestione o monitoraggio da remoto;

Completano la fornitura il servizio di installazione e manutenzione, come descritto all'art. 6.3, con oneri e spese a carico dell'Appaltatore.

La fornitura deve possedere le caratteristiche tecniche minime sopra descritte pena l'esclusione dalla procedura.

### **Art. 2 REQUISITI GENERALI DELLA FORNITURA – CONFORMITÀ - DNSH**

Tutte le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno rispettare:

- i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- quanto stabilito dal D.Lgs 18 maggio 2016 n.80 relativamente alla Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e conseguentemente essere marcate e certificate CE;
- i requisiti di immunità definiti dalla EN55024;

Inoltre è richiesto che le apparecchiature siano conformi a quanto riportato nella Scheda n. 3 “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”, della Circolare RGS n. 32/2021. Qualora richiesto, il fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni contraenti eventuale documentazione aggiuntiva necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui alla circolare sopra menzionata, anche in virtù di eventuali modifiche in corso di vigenza contrattuale.

### **Art. 4 COERENZA DELLA FORNITURA CON I PRINCIPI DEL PNRR**

La fornitura richiesta:

- è stata individuata in coerenza con l'art.4 del Regolamento (UE) 2021/241;
- non sostituisce le spese nazionali correnti ed è addizionale e complementare al sostegno fornito;
- è coerente con la programmazione di dettaglio Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU per il progetto "ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC";
- assicura l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo;
- assicura che il progetto approvato dia un contributo all'indicatore comune associato alla misura suddetta;
- contribuisce al principio del tagging digitale;
- rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto;
- è specificamente destinata a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico di progetto;
- è funzionale esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Next Generation EU "ITACA.SB - Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC" e dunque sarà interamente imputata sul progetto stesso.

## **Art. 5 IMPORTO**

L'importo della fornitura è complessivamente di € 206.000,00 IVA esclusa. Non sussistono costi per la sicurezza e in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI. L'importo è da ritenersi comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'esecuzione dell'appalto, posa in opera a regola d'arte e servizi connessi. Il corrispettivo del contratto include, oltre alla fornitura e ai servizi connessi, anche l'imballaggio, il carico e lo scarico, il conferimento, l'installazione e la colloca-zione nei locali di destinazione.

## **Art. 6 REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO**

### **5.1 Requisiti generali inerenti l'operatore economico**

A pena di risoluzione dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni:

- di cui all'art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023.
- di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), art. 67.

- di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) L. n. 190 ed in particolare art. 42 ove applicabile

## **5.2 Requisiti speciali inerenti la fornitura**

L'operatore economico deve altresì garantire:

- la fornitura oggetto dell'affidamento non arreca nessun danno significativo all'ambiente, c.d. DNSH, come prescritto dall'art.5 del Regolamento (UE) 2021/241;

- il rispetto dei principi trasversali del PNRR, quali: il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, ex art. 47 D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

## **Art. 6 MODI E TERMINI DI CONSEGNA**

### **6.1 Luogo di consegna**

Il "bene" deve essere consegnato presso il Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM)- Via Luigi Sacconi 6 - 50019 Sesto Fiorentino – Firenze.

Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura necessarie allo scopo (trasporto, imballo, conferimento nei locali sopra indicati, ecc..).

### **6.2 Termini di consegna**

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto dal presente Capitolato, dovrà essere consegnata (e installata) nei locali indicati al precedente art. 6.1, **entro 60 giorni** decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula del contratto. La fornitura dovrà essere installata e operativa non oltre il 15/12/2023 per motivi legati alla corretta rendicontazione del finanziamento di cui in premessa.

Il termine sopra indicato consentirà di monitorare le tempistiche attuative e dunque consentirà l'effettiva realizzabilità di Milestone e Target corrispondenti, entro le scadenze concordate nel progetto.

Il giorno della consegna e tutto quanto necessario all'installazione della strumentazione ed alla sua messa in servizio dovrà essere opportunamente e preventivamente concordato con il RUP ed il DEC della fornitura.

### **6.3 Modalità di consegna e installazione**

Tali attività sono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione delle apparecchiature e delle opzioni, prima accensione e verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentali.

Le apparecchiature dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software) anche su supporto informatico e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento dell’apparecchiatura (completa di tutti i componenti).

Tutte le singole componenti dovranno essere rese identificabili.

Alla consegna e successiva installazione dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito “verbale di consegna e installazione”, in contraddittorio con l’Amministrazione, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione stessa e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la data e il luogo di avvenuta consegna ed installazione;
- il numero di riferimento del documento di trasporto del fornitore (DDT);
- la data di ricezione dell’ordinativo di fornitura;
- un identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore);
- il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed installazione e il
- quantitativo delle apparecchiature oggetto dell’ordinativo di fornitura;
- la quantità delle componenti opzionali consegnate ed installate.

#### **6.4 Configurazione e Avvio Operativo.**

Per ciascuna apparecchiatura richiesta il Fornitore dovrà procedere alla configurazione delle apparecchiature e ad installare e rendere funzionante il Sistema Operativo previsto dall’Amministrazione, sia esso già di proprietà dell’Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquisito nell’ambito della fornitura in oggetto.

Al termine delle attività di configurazione ed avvio operativo della fornitura, deve essere redatto dal Fornitore un apposito “verbale di configurazione e di avvio operativo”, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- l’identificativo unico di installazione (precedentemente assegnato dal Fornitore in sede di “consegna ed installazione”);
- la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;

- la descrizione degli eventuali problemi/malfunzionamenti riscontrati;
- la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi/malfunzionamenti riscontrati.

Le attività legate alla configurazione, l'avvio operativo, la verifica delle funzionalità e la redazione del predetto “verbale di configurazione e di avvio operativo”, dovranno concludersi entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data del corrispondente “verbale di consegna ed installazione”, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, entro n. 20 (venti) giorni solari dalla data del “verbale di configurazione ed avvio operativo”, l'Amministrazione ordinante effettuerà le verifiche di conformità (intese come verifica di conformità delle caratteristiche tecniche e di funzionalità ovvero non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione contrattuale, tecnica e manualistica d'uso), in contraddittorio col Fornitore.

#### **ART. 7 ASSISTENZA IN REMOTO E IN LOCALE; GARANZIA DELLA FORNITURA; R.A.E.E.**

Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione un servizio di assistenza in remoto che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di assistenza tecnica e di manutenzione in garanzia per il malfunzionamento delle apparecchiature. Il Fornitore dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla “data di accettazione delle apparecchiature”, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione dell'apparecchiatura (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Il servizio di manutenzione si intende comprensivo di tutte le parti, nonché di tutte le eventuali unità che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso.

Il servizio di manutenzione dovrà essere esteso a tutte le apparecchiature e le componenti hardware, al sistema operativo, all'eventuale software di base e al firmware costituenti le apparecchiature.

Il Fornitore dovrà quindi fornire ed installare gratuitamente su richiesta dell'Amministrazione, gli adeguamenti (patch) rilasciati dal produttore del software (sistema operativo e software di base) nelle versioni dei prodotti installati per tutta la durata del periodo di garanzia.

A seguito di un intervento di ripristino del malfunzionamento, l'eventuale reinstallazione del sistema operativo avverrà solo se quest'ultimo verrà messo a disposizione dall'Amministrazione al tecnico, al momento dell'intervento di ripristino del guasto relativo all'intervento.

A fronte di un intervento di ripristino di malfunzionamento che includa la sostituzione di una o più componenti guaste, qualora l'ordinativo non includa il servizio opzionale di Hard Disk Retention

(limitatamente a HDD e/o SDD e/o NVME), è fatto obbligo della Amministrazione Contraente la restituzione al Fornitore di suddette componenti.

L'acquisizione delle segnalazioni di intervento tecnico dovrà essere effettuato telefonicamente o potrà essere richiesto anche mediante e-mail.

Per ogni intervento di manutenzione in garanzia, ed al termine dello stesso, dovrà essere redatto dal Fornitore un apposito “verbale di manutenzione in garanzia”, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto della tipologia di intervento, delle attività svolte e dei livelli di servizio ottenuti; dovranno essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:

- la data e il luogo dell'avvenuto intervento;
- l'identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore all'atto dell'installazione);
- un identificativo unico dell'intervento;
- un identificativo unico della chiamata ed il corrispondente orario e data di apertura;
- il numero delle apparecchiature oggetto del servizio;
- il quantitativo (numero) e la tipologia delle apparecchiature e della componentistica
- opzionale consegnata ed installata, nonché l'elenco delle caratteristiche tecniche;
- una descrizione delle attività svolte durante l'intervento;
- in caso di sostituzione di componenti, gli identificativi (part number) delle componenti sostituite e di quelle di rimpiazzo;
- l'orario e la data di inizio dell'intervento;
- l'orario e la data di termine dell'intervento;
- l'orario e la data di ripristino dell'operatività delle apparecchiature.

La sottoscrizione del verbale da parte dell'incaricato del Fornitore e dell'incaricato dell'Amministrazione, concluderà le attività di “Manutenzione in garanzia”.

Il Fornitore, gratuitamente, dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei R.A.E.E. professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto dal 14 marzo 2014, n. 49, alle apparecchiature oggetto di fornitura.

Ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio ritiro e trattamento dei R.A.E.E., per le apparecchiature in possesso dell'Amministrazione immesse sul

mercato dopo il 31 dicembre 2010. Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.

#### **ART. 7 CRITERI E MODALITA' DI CONTROLLO DELLA FORNITURA**

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il RUP e il DEC.

Dopo la consegna e l'installazione, ma prima del pagamento della fattura, il RUP, provvede all'accertamento della conformità della fornitura, in termini di quantità, qualità e rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel presente capitolato. La verifica di conformità è la verifica di non difformità della fornitura rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato, nella documentazione tecnica e nella manualistica d'uso.

In particolare il RUP verificherà l'accensione e il funzionamento delle apparecchiature, complete di tutti i dispositivi e il caricamento dei software preinstallati; pertanto, la verifica si intende positivamente superata solo se le apparecchiature oggetto della stessa risultino funzionare correttamente. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale, firmato dall'Amministrazione e controfirmato dal Fornitore, se presente; tutti gli oneri e le spese sono a carico del Fornitore.

La fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità. La data del relativo verbale (di verifica) verrà considerata quale "Data di accettazione delle apparecchiature".

In caso di esito negativo, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di n. 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale (di verifica), a sostituire le apparecchiature, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, pena l'applicazione delle penali.

Anche la seconda verifica verrà effettuato secondo le modalità e i termini di cui sopra; in caso di esito negativo di detta seconda verifica, l'Amministrazione Contraente, oltre a poter applicare le relative penali, previste nel presente Capitolato, e fatto salvo il maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 1456 cod. civ. Resta inteso che la fatturazione della fornitura potrà avvenire solo previo esito positivo delle verifiche di conformità.

#### **Art. 8 VIZI DELLA FORNITURA, DIFETTI DI CONFORMITA', DECADENZA, PRESCRIZIONE**

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione beni conformi al contratto di appalto.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto della fornitura è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal fornitore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dall'Amministrazione, sia da questa installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

A sua scelta, l'Amministrazione può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa ha acquistato il bene.

A sua scelta, l'Amministrazione può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, il fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;

b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il fornitore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal fornitore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione sostituzione,
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo,
- 3) ovvero alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

## **Art. 9 PENALI**

### **9.1 Ritardi nella consegna della fornitura**

In caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto stabilito all'art.6.2 del presente capitolato verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.

## **9.2 Ritardo o irregolarità nell'esecuzione**

In caso di tardiva o incompleta esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, il CERM fatto salvo ogni risarcimento per maggiori e ulteriori danni, applicherà al fornitore la penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

## **9.3 eventuale esito negativo del certificato di regolare esecuzione**

Nel caso in cui la fornitura non superasse le verifiche di cui all'art. 6 e 7, il RUP comunicherà al fornitore l'esito negativo tramite PEC all'indirizzo indicato nei documenti di gara.

Il fornitore avrà tempo 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per provvedere in merito, anche sostituendo l'attrezzatura o parte della stessa.

Le eventuali spese sono interamente a carico del fornitore.

Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo controllo sarà dovuta una penale pari allo 0,1‰ dell'intero importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo nella messa in opera della nuova strumentazione.

## **9.4 violazioni delle prescrizioni dell'art.47, D.L.n.77/21**

In caso di mancato possesso dei requisiti e/o di mancato rispetto degli adempimenti disposti dall'art.47, comma 3, comma 3-bis, da parte del fornitore, si applicherà al fornitore una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale non esime il fornitore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della fornitura.

La mancata produzione della relazione di genere ex art 47, comma 3 nei termini previsti, comporta altresì l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

## **9.5 applicazione delle penali**

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la AGPSC potrà rivalersi trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

## **Art. 10 GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Stazione appaltante.

Si applica l'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre idonea documentazione a comprova delle condizioni di accesso al beneficio.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 11 STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto d'appalto in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

#### **Art. 12 FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo verrà erogato in unica soluzione, dietro presentazione della fattura da parte dell'appaltatore.

L'affidatario potrà emettere fatture elettroniche secondo la normativa vigente, esclusivamente dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto da entrambe le parti.

La fattura, soggetta al regime dello split payment ai sensi della legge 190/2014 art.1 co.629 lett.b), dovrà pervenire intestata a:

Università degli Studi di Firenze, Amministrazione Centrale

Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE ITALIA

C.F./P. IVA 01279680480

IPA 5F1SMO

Sulla stessa, a pena di rifiuto, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

CIG 997333613B

CUP B53C22001790006

PNRR M4 C2 - Linea di Investimento 3.1 - ITACA.SB Potentiating the Italian Capacity for Structural Biology Services in Instruct-ERIC

Gli importi pattuiti saranno liquidati, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

### **Art. 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG e CUP relativi all'affidamento.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

### **Art. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le cause di risoluzione del contratto, anche ai fini del risarcimento del danno, sono quelle elencate e previste dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, oltre e specificamente alle seguenti:

- a) clausola risolutiva espressa: il mancato rispetto del patto d'integrità darà luogo alla risoluzione del contratto;
- b) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo; in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.;
- c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Per quanto attiene alle cause di recesso si fa esplicito riferimento all'art.123 del Dlgs 36/2023.

#### **Art. 15 ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL CODICE ETICO UNIFI**

In ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), il fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **Art. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

A norma dell'art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Firenze, p.zza San Marco 4, tel. 055/27571, mail: [urp@unifi.it](mailto:urp@unifi.it), pec: [ateneo@pec.unifi.it](mailto:ateneo@pec.unifi.it). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, via G. La Pira 4, Firenze, tel. 055/2757667, mail: [privacy@unifi.it](mailto:privacy@unifi.it). Contro il trattamento dei dati personali, è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art.57 del GDPR 2016/679.

#### **Art. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura non darà mai diritto

all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

### **Art. 18 NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e al D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n.113, per quanto applicabili.

### **Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Le funzioni di "Responsabile Unico del Procedimento" sono svolte dal Dott. Vincenzo Laveglia, nominato con nota della Dirigente dell'area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione, Prot N° 84523 del 17/04/2023;


### **Art. 20 RESPONSABILE DELL'APPALTO**

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo del responsabile dell'appalto, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

Fa parte integrante e sostanziale del presente documento il seguente allegato:

Capitolato tecnico

Firenze, 06/09/2023



**PNRR - Missione 4 Componente 2 - Linea di Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU ITACA.SB – CUP B53C22001790006 - CUI F01279680480202300076**

Spett.li Imprese

Loro sedi

### **LETTERA D’INVITO**

G011\_2023 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co. 2 lett. e) del d.lgs. 36/2023 per la fornitura di n. 8 Server Rack e di n. 2 Switch Ethernet con le caratteristiche previste nel capitolato d’appalto, nell’ambito del progetto ITACA.SB per un importo soggetto a ribasso di € 206.000,00 iva esclusa; non sono previsti costi per la sicurezza non soggetti a ribasso – CIG 997333613B – CUP B53C22001790006 – RUP dott. Vincenzo Laveglia

Premesso che con determinazione dirigenziale del 13/010/2023 n. 1510 prot. 242698, è stato stabilito di indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con l’utilizzo dell’r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006) per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, per un importo complessivo di gara presunto di € 206.000,00, oltre Iva e con l’utilizzo del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;

### **SI INVITA**

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e dal Capitolato speciale d’appalto approvati con la determinazione sopra richiamata.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

### **ART. 1 - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al Mercato elettronico di Consip, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la r.d.o. intenda presentare offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l'operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell'offerta.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A norma dell'art. 67, co. 4, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere in possesso sono i seguenti:

- a. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del d.lgs. n. 36/2023;
- b. requisiti di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA.

### **ART. 2 - VALORE DELL'APPALTO**

La base d'asta è pari ad euro 206.000,00 (IVA esclusa).

### **ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

I termini e le modalità di svolgimento dell'appalto, la misura delle penali ed i termini e modalità di

pagamento sono descritti nel Capitolato al quale si formula espreso rinvio.

#### **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO**

La fornitura, in totale conformità a quanto previsto nel Capitolato, dovrà essere consegnata (e installata) presso il Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (CERM)- Via Luigi Sacconi 6 - 50019 Sesto Fiorentino, Firenze., entro 40 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del documento di stipula prodotto dal mercato elettronico. La fornitura dovrà essere installata e operativa non oltre il 15/12/2023 per motivi legati alla corretta rendicontazione del finanziamento di cui in premessa.

#### **ART. 5 - RISCHI DA INTERFERENZA**

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto è emerso che: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

#### **ART. 6 - DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

La documentazione richiesta ai fini della r.d.o. si distingue in "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che confluirà nella "Busta A" virtuale, e "OFFERTA ECONOMICA", che confluirà nella "Busta B" virtuale.

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera d'invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), ed inviata mediante il sistema r.d.o. con invio telematico (tramite Sistema MePA).

La domanda di partecipazione e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.

*(N.B.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000).*

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla gara.

## 1) CONTENUTO DELLA BUSTA “A” VIRTUALE

La busta “A” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 utilizzando il DGUE, concernente il possesso dei requisiti generali, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta;**
- B) **ATTESTAZIONE del pagamento del contributo ANAC di € 18,00;**
- C) **PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio FVOE ed indicato a sistema il C.I.G. della procedura cui intende partecipare;**
- D) **PATTO DI INTEGRITÀ;**
- E) **DICHIARAZIONE circa le condizioni di cui all'art. 47 del DL 31.05.2021 n. 77 “Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC” (modello allegato);**
- F) **SOLO NEL CASO DI OPERATORI CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI: ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono produrre, a pena di esclusione, COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO REDATTO, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;**
- G) **CHECKLIST n. 3 Linee Guida DNHS per assicurare il controllo in riferimento ai principi per la sostenibilità ambientale (modello allegato);**
- H) **Dichiarazione sul TITOLARE EFFETTIVO ai sensi del d.lgs. 231/2007 (modello allegati).**

## 2) CONTENUTO DELLA BUSTA “B” VIRTUALE

La busta “B” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione con modalità digitale di offerta del concorrente con l'indicazione del ribasso unico offerto, espresso in cifre ed in lettere.

Il modello viene generato dal Sistema, con l'apposizione della firma digitale del/dei legale/i

rappresentante/i o procuratore/i dell'impresa/delle imprese concorrente/i.

In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

#### **ART. 7 - SUBAPPALTO**

In considerazione della natura altamente specialistica della fornitura nonché dell'assistenza della strumentazione oggetto della presente procedura, è vietato il subappalto, a norma dell'art. 119 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Si precisa che, a norma dell'art. 101, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, le carenze della documentazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, saranno ammesse al soccorso istruttorio.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla gara.

Inoltre, sempre a norma dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

#### **ART. 9 - IMPEGNO DEL CONCORRENTE**

In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. 36/2023 il concorrente assume i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Come stabilito dall'art. 47 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108:

- 1) gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 2) gli operatori economici diversi da quelli sopra menzionati e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e dei pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 3) gli operatori economici di cui al punto 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto

dal medesimo punto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

*(Si rappresenta che l'art. 47, comma 9 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, dispone che i rapporti e le relazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono pubblicati sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.)*

- 4) Gli operatori economici devono aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Con riferimento alla previsione di cui al comma 4 dell'art. 47 del citato Decreto relativa all'obbligo di assunzione giovanile e femminile, si ritiene realizzata l'ipotesi di deroga di cui al successivo comma 7 per la natura del contratto, avente ad oggetto la fornitura di una attrezzatura scientifica.
- 5) Sono previste le penali di cui all'art. 9 del Capitolato d'appalto, cui espressamente si rinvia, in caso di violazione degli adempimenti di cui ai precedenti punti 2), 3), 4):
- 6) La violazione dell'obbligo di cui al punto 2) determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai fondi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

**A)** Come stabilito dall'art. 50 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108:

- 1) decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di

attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

- 2) il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 18, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 (che prevede, invece, che il contratto sia sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti);

## **ART. 10 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

Per prendere parte alla procedura di gara gli operatori dovranno far pervenire nel sistema telematico entro il termine perentorio stabilito nel Sistema telematico, nel pena l'esclusione, le offerte corredate della documentazione richiesta, come precedentemente illustrato.

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo dell'offerta economica nonché la stessa offerta economica dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità e in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del Mercato elettronico.

Della data di apertura delle buste virtuali sarà data

Nella seduta verrà preliminarmente esaminata la documentazione amministrativa di cui alla busta virtuale "A" e successivamente, all'esito di tali verifiche, l'offerta economica, busta virtuale "B".

La graduatoria delle offerte ritenute valide verrà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in relazione al prezzo totale offerto per l'appalto.

Dopo l'eventuale accertamento della congruità delle offerte, la stazione appaltante provvederà all'aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

L'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o all'avvio dell'appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, e a nuova aggiudicazione all'operatore economico immediatamente successivo in graduatoria.

## **ART. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA DELL'OFFERTA**

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del codice dei contratti.

**La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, calcolata ai sensi del seguente metodo previsto nell'allegato II.2 :**

### ***“METODO A***

*2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:*

*a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*

*b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);*

*c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);*

*d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);*

*e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).*

**Nei conteggi per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi**

**percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Inoltre le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.**

## **ART. 12 - COSTITUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA.**

### **PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO. STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula del contratto, mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari al 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possieda una o più dei marchi e delle certificazioni le seguenti certificazioni previsti dall'allegato II.13 al d.lgs. 36/2023.

Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell'operatore contraente, il quale dovrà corrispondere l'importo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta dovrà avvenire con modalità telematica mediante F24 Elide, secondo le indicazioni rese con la Risoluzione n. 37 del 28/06/23 dell'Agenzia delle Entrate. Per la dimostrazione del pagamento sarà richiesto l'invio alla stazione appaltante della ricevuta di pagamento.

Come stabilito dall'art. 55, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di *stand-still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

### **ART. 13 - CONTATTI E COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando l'apposita posta del Mercato elettronico.

Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte dall'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall'appalto.

### **ART. 14 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E ACCESSO AGLI ATTI**

Responsabile del progetto è Vincenzo Laveglia [vincenzo.laveglia@unifi.it](mailto:vincenzo.laveglia@unifi.it)

L'accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023.

### **ART. 15 - RICORSI**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Gli atti relativi alla presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016.

Tribunale amministrativo regionale per la Regione Toscana via Ricasoli 40 cap 50122 città Firenze tel. 055267301 fax 055293382 sito internet <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-toscana>

Il contratto non prevedrà la clausola compromissoria ex articolo 213 del D.lgs. 36/2023.

### **ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico è tenuto a:

a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche

o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;

- b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
- c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.) e il codice CUP;
- d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati, gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

## **ART. 17 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL CODICE ETICO UNIFI. PATTO DI INTEGRITÀ**

In ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), il fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

I patti d'integrità in materia di contratti pubblici costituiscono contratti tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare i quali si vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità e rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive nel delicato settore dei contratti pubblici. L'accettazione del Patto da parte degli operatori economici costituisce presupposto necessario e condizionante la partecipazione alla presente procedura di affidamento.

## **ART. 18 - ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché del Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso. Le modalità per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, nonché la relativa modulistica, sono reperibili al link <https://www.unifi.it/vp-3259-urp.html#accesso>

## **ART. 19 - RISERVATEZZA**

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.
- b) A norma dell'art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali, UE 2016/679 il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Firenze, p.zza San Marco 4, tel. 055/27571, mail: [urp@unifi.it](mailto:urp@unifi.it), pec: [ateneo@pec.unifi.it](mailto:ateneo@pec.unifi.it). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, via G. La Pira 4, Firenze, tel. 055/2757667, mail: [privacy@unifi.it](mailto:privacy@unifi.it). Contro il trattamento dei dati personali, è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art.57 del GDPR 2016/679.il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Area Affari Generali e Legali

dott. Massimo Benedetti